

Sentenza n. 247/2015 pubbl. il 05/02/2015

RG n. 5860/2011

Repert. n. 618/2015 del 25/02/2015

N. R.G. 5860/2011



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLE CAUSE RIUNITE n. r.g. 5860/2011 e 7024/2011

tra

[REDACTED]

ATTORE

e

[REDACTED]

CONVENUTA

LE
G
G
G
G

Oggi **5 febbraio 2015** ad ore 13.30 innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per [REDACTED] presente personalmente, l'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] A. l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'attore precisa le conclusioni come da verbale di udienza del 2.10.2014.

Parte convenuta precisa come da fogli separati datati 2.10.2014 che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi



Sentenza n. 247/2015 pubbl. il 05/02/2015

RG n. 5860/2011

Repert. n. 618/2015 del 25/02/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi,
nelle cause civili di I Grado riunite iscritte ai nn. r.g. **5860/2011** e **7024/2011** promosse da:

[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA

all'udienza del 05.02.2015 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato il 29.09.2011, il dott. [REDACTED] conveniva
in giudizio, davanti a questo Tribunale, la società [REDACTED] persona del legale
rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 478.675,37

pagina 2 di 11



dovutagli, oltre IVA e interessi, a titolo di compenso professionale per l'attività di assistenza amministrativa, fiscale, contabile e societaria prestata a favore della società convenuta, come da avvisi di parcella che produceva in copia.

Esponenza il ricorrente:

- che il rapporto professionale con la società [REDACTED] iniziato nel 2004, si era protratto serenamente sino al maggio 2010 quando, a seguito del mutamento nella *governance* societaria, il nuovo C.d.A. aveva deciso di rivolgersi ad altri professionisti;
- che il 25.06.2010 l'assemblea di [REDACTED] aveva deliberato la messa in liquidazione della società con nomina di un collegio di liquidatori i quali, in data 10.8.2010, avevano depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia domanda di concordato preventivo;
- che, nella "Analisi del passivo" allegata al predetto ricorso, il credito di esso ricorrente era stato appostato nel "fondo rischi" per il minor importo di €. 197.958;
- che, tuttavia, nella relazione ex art. 172 LF predisposta dal Commissario Giudiziale il predetto credito, per l'importo di €. 195.958, era stato riclassificato tra i crediti privilegiati, mentre per il residuo importo di €. 376.452 era stato incluso fra i fondi rischi specifici.

Lamentava quindi il ricorrente che, nonostante buona parte delle parcella a suo tempo inviate alla società convenuta fossero state regolarmente contabilizzate e iscritte a bilancio e benché lo stesso Commissario Giudiziale avesse ritenuto, almeno in parte, fondato il credito vantato da esso attore, in nuovo *management* della [REDACTED] aveva inopinatamente rifiutato di provvedere ad ogni pagamento.

Si costituiva in giudizio la società [REDACTED] SpA, contestando la fondatezza della richiesta *ex adverso* formulata e chiedendone l'integrale reiezione.

Deduceva la convenuta che il dott. [REDACTED] aveva intrattenuto nel corso degli anni, personalmente e attraverso la società [REDACTED] srl, "una fitta serie di rapporti con [REDACTED]" e che tali rapporti "professionali" si erano intrecciati e sovrapposti con i rapporti personali intrattenuti con i membri della famiglia [REDACTED] all'epoca a capo del gruppo, dando vita ad una "commistione" che aveva determinato "profili di opacità non indifferenti".

Esponenza che, successivamente alla messa in liquidazione della società, il [REDACTED] aveva emesso parcella per compensi "del tutto non dovuti", in quanto già ricompresi nel compenso forfettario pattuito con il contratto concluso *inter partes* in data 28.01.2010, ovvero "riferiti a



prestazioni che mai gli erano state richieste" e dello svolgimento delle quali mancava del tutto la prova.

Con specifico riferimento agli avvisi di parcella del 10.05.2010 per €. 118.096,38, del 10.05.2010 per €. 15.952,41 e del 08.06.2010 per €. 147.541,27, segnalava che essa resistente aveva già promosso giudizio di accertamento negativo per far dichiarare l'insussistenza dei crediti ivi esposti.

Infine, lamentava l'inadempimento da parte del [REDACTED] dell'incarico professionale conferitogli, per avere costui predisposto "*bilanci poi risultati inveritieri*", riservandosi di far valere "*in via autonoma in sede di azione di responsabilità*" i conseguenti crediti di natura restitutoria e risarcitoria.

All'udienza del 15.02.2012 il G.I., ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c. e successivamente, all'udienza del 23.02.2012, accoglieva la richiesta delle parti di riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 7024/2011 R.G. promosso dalla società [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Assunte le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza del 20.11.2012, all'udienza del 05.02.2015, uditi i procuratori delle parti, il g.i., in funzione di giudice unico, decideva la causa a norma dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (tra le tante: Cass.n.5987/1994; n.3627/1999; n.3016/2006).

Sul tema, la Corte di Cassazione ha infatti più volte ribadito che il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"*an*" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione (da ultimo, Cass. n. 9254 del 20/04/2006).



Tali criteri di distribuzione dell'onere probatorio, correttamente richiamati dalla società convenuta, devono tuttavia essere coordinati con il principio di non contestazione, oggi previsto dal novellato art. 115 c.p.c. e pacificamente applicabile ad entrambe le parti del giudizio, in base al quale sia sul convenuto sia sull'attore grava l'onere di prendere specifica posizione sui fatti dedotti dalla controparte i quali, in mancanza di specifica contestazione, devono essere posti a fondamento della decisione.

Ciò premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, il dott. [REDACTED] fonda il proprio credito sui seguenti avvisi di parcella, opinati da parte del competente ordine professionale:

- 1) avviso di parcella del 18/11/2008 di € 10.920 (oltre iva)
- 2) avviso di parcella del 30/12/2008 di € 9.360 (oltre iva)
- 3) avviso di parcella del 03/11/2008 di € 35.464 (oltre iva)
- 4) avviso di parcella del 24/06/2009 di € 43.680 (oltre iva)
- 5) avvisi di parcella del 13/07/2009 di € 31.720 e del 16/09/2009 di € 31.720 (oltre iva)
- 6) avviso di parcella del 31/01/2010 di € 28.319,64 (oltre iva)
- 7) avviso di parcella del 10/05/2010 di € 118.096,38 (oltre iva)
- 8) avviso di parcella del 10/05/2010 di € 15.952,41 (oltre iva)
- 9) avviso di parcella del 08/06/2010 di € 153.442,92 (oltre iva).

Ebbene, per quanto concerne gli avvisi di parcella da 1 a 6, tutti relativi ad attività prestate dal ricorrente fino al 31.12.2009, occorre anzitutto rilevare che la società convenuta non ha specificamente contestato il conferimento dell'incarico professionale di assistenza e consulenza contabile da parte di essa [REDACTED] al dott. [REDACTED] svolgendo anzi difese logicamente incompatibili con tale contestazione nel momento in cui ha affermato che, a partire dalla metà del 2010, a seguito del cambio di *governance* interno all'azienda, i rapporti tra la società e il ricorrente si sarebbero interrotti.

Neppure la convenuta ha specificamente contestato l'esecuzione, da parte del professionista, delle attività di consulenza e assistenza contabile descritte nei predetti avvisi di parcella, limitandosi ad eccepire, del tutto genericamente, la mancanza *"ab origine, della prova dell'avvenuto conferimento del mandato, nonché a maggior ragione della pattuizione in ordine al compenso esposto dal professionista"*.

GURET



In ogni caso, il dott. [REDACTED] nel promuovere il presente giudizio, ha prodotto ampia documentazione attestante l'attività svolta in favore della società [REDACTED] fino al 31.12.2009 e, a fronte di tale produzione, la convenuta nulla ha dedotto, non prendendo in alcun modo posizione sulla valenza probatoria dei documenti allegati a supporto della domanda, limitandosi, come si è detto, a fare generico riferimento al criterio di distribuzione dell'onere della prova.

Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento al dott. [REDACTED] del diritto al compenso per l'opera professionale da lui svolta nel periodo di tempo sopra indicato e dettagliatamente descritta negli avvisi di parcella del 18/11/2008, del 30/12/2008, del 03/11/2008, del 24/06/2009, del 13/07/2009 e del 16/09/2009 e del 31/01/2010.

In relazione al *quantum debeatur*, i compensi portati negli avvisi di parcella sopra elencati sono stati ritenuti conformi alle tariffe professionali dall'Ordine dei dottori Commercialisti di Reggio Emilia, come da note di opinamento allagate in atti.

Inoltre, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare come la gran parte dei compensi riportati nelle predette parcelle fosse stata concordata tra le parti.

Infatti, la teste di parte attrice [REDACTED], all'epoca dei fatti responsabile amministrativa di [REDACTED] ha confermato che il compenso esposto negli avvisi di parcella *de quibus* era stato concordato tra la società e il dott. [REDACTED] nella misura indicata, precisando: "*era la Direzione dell'azienda, nella persona del presidente dott. [REDACTED] a concordare tutte le parcelle con i professionisti, tra cui il dott. [REDACTED]. In generale, il dott. [REDACTED] provvedeva ad emettere la sua parcella solo dopo averla concordata con il dott. [REDACTED]*".

La teste ha altresì confermato che tutti i predetti avvisi di parcella erano stati contabilizzati in bilancio negli esercizi di competenza e che il mancato pagamento degli stessi era dipeso unicamente da contingenti difficoltà finanziarie ("*confermo che il [REDACTED] anche in mia presenza, chiese al [REDACTED] di attendere perché c'era questa difficoltà, assicurandolo sull'intenzione di pagare*").

Anche il teste [REDACTED] già legale rappresentante della società convenuta, ha confermato che le parcelle del [REDACTED] se non previamente concordate con quest'ultimo, erano state comunque espressamente approvate per il pagamento dalla Direzione ("*Di prassi il dott. [REDACTED] consegnava la parcella direttamente alla [REDACTED] che poi la passava a me perché io*").



Report n. 618/2015
dessi l'ok: in qualche caso ho chiesto alla responsabile di procedere al voto, ma
riduzione, altrimenti davo l'ok e la parcella si considerava approvata e poi veniva pagata").

Il [redacted] ha inoltre riferito che le parcelle *de quibus* non vennero pagate "solo perché mancava liquidità, l'intenzione era di corrispondere le somme dovute appena possibile".

Alla luce delle esposte considerazioni, all'attore devono essere senz'altro riconosciuti gli importi di cui agli avvisi di parcella da 1 a 6, per un totale di €.191.183,65 oltre IVA.

Restano da esaminare gli ultimi tre avvisi di parcella, due dei quali datati 10/05/2010, rispettivamente per €.118.096,38 ed €.15.952,41 oltre iva, e l'ultimo datato 08/06/2010 di €.153.442,92, oltre iva (avvisi da 7 a 9).

Ebbene, in relazione agli avvisi di parcella 7 e 8, la società convenuta ha eccepito che le attività ivi indicate erano ricomprese tra quelle previste nel contratto *inter parte* del 28.01.2010, che prevedeva in favore del [redacted] un pagamento forfettario di €.80.000 annui.

L'eccezione è fondata.

È prodotta in atti la proposta di incarico professionale datata 28.01.2010, inviata dal [redacted] alla società [redacted] e da quest'ultima sottoscritta per accettazione, il cui oggetto è così individuato: "*consulenza in materia fiscale, contabile e amministrativa; consulenza e assistenza in materia di bilancio d'esercizio e consolidato (...); elaborazione, redazione e trasmissione agli uffici competenti delle dichiarazioni obbligatorie ai fini fiscali (...); consulenza in materia contabile (...). Ogni altro adempimento richiesto dalle norme fiscali in materia di società di capitali*" (doc. 1 conv.).

Dato l'ampio oggetto dell'incarico come sopra descritto, deve ritenersi che nello stesso fosse senz'altro ricompreso lo svolgimento della attività di "*consulenza e assistenza per il bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2009*" di cui all'avviso di parcella n. 7, nonché l'attività di "*consulenza societaria in merito a partecipazione e redazione verbali CdA, redazione di relazione del CDA per assemblea, attività preparatorie e partecipazione ad assemblea degli azionisti*" di cui all'avviso di parcella n. 8.

Ciò premesso, il compenso per le prestazioni professionali andrà determinato non in base alla tariffa, bensì in base alla diversa convenzione tra le parti, e ciò sulla scorta del disposto dell'art. 2233 cod. civ., che pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo agli accordi intervenuti fra



le parti e poi, solo in mancanza di questi ultimi, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, infine, alla determinazione del giudice (Cass.n.21235/2009).

Come eccepito dalla società convenuta, al [REDACTED] non potranno quindi essere riconosciute somme ulteriori rispetto all'importo onnicomprensivo di €. 80.000, concordato tra le parti come "*compenso annuale*", oltre accessori di legge (doc. 1 conv.).

Quanto all'avviso di parcella n. 9, emesso in data 8.6.2010 e relativo ad attività di consulenza ed assistenza "*in relazione alla ipotesi di ristrutturazione dei debiti della Vs. società ed all'eventuale preparazione di una procedura di concordato preventivo*", la convenuta ha eccepito trattarsi "*di attività dello svolgimento della quale manca qualsiasi prova*" e che non avrebbe costituito oggetto di apposito mandato.

Sul punto anzitutto si osserva che, com'è pacifico, l'assistenza nell'attività di risanamento e, in particolare, nella procedura di Concordato Preventivo non fu portata a compimento dal [REDACTED] il quale venne sostituito, su decisione degli organi direttivi dell'azienda, da altri professionisti.

La circostanza, non contestata, è stata peraltro espressamente confermata dallo stesso dott. [REDACTED] il quale sul punto ha dichiarato: "*verbalmente fui io stesso a dare al [REDACTED] l'incarico, mai formalizzato, di occuparsi della ristrutturazione finanziaria ed eventualmente anche della procedura concordataria, non ricordo però quando. Successivamente mi fu presentata la sig. [REDACTED] e decisi di affidare a lei l'incarico*".

Ciò posto, a fronte delle specifiche contestazioni della ricorrente e sulla scorta della giurisprudenza inizialmente richiamata, era onere del professionista fornire la prova non solo del conferimento dell'incarico, ma anche e soprattutto dell'effettivo espletamento dello stesso. Ebbene, ritiene questo Giudice che l'onere probatorio gravante sull'attore non sia stato sufficientemente assolto.

Ed invero, a supporto della sua domanda di pagamento di compensi per oltre €.150.000, il dott. Fontanesi si è limitato a produrre una "*bozza di progetto di CP*" (doc. 16.3 att.) che non risulta essere mai stata sottoposta all'esame degli organi societari e neppure è provato essere mai stata consegnata alla Direzione.

Sul punto, infatti, sia la test. [REDACTED] sia il teste [REDACTED] hanno dichiarato di non aver mai visto il documento prodotto dall'attore sub doc. 16.3.



Neppure vi è prova che la predetta "bozza di progetto" sia stata consegnata o esibita ai liquidatori e commissari giudiziali di [redacted] né ai soggetti che, successivamente, affiancarono i liquidatori nella redazione del piano di Concordato Preventivo poi depositato presso il Tribunale [redacted]

Sul punto appare dirimente la testimonianza di [redacted], liquidatore di [redacted], la quale ha dichiarato: *"Io non ho mai visto alcun piano concordatario redatto dal [redacted] nonostante non ricordo se io o qualche altro collaboratore o liquidatore gli avessimo chiesto di mostrarcelo. (...) So che il [redacted] era il commercialista di riferimento della famiglia [redacted] non escludo che possa aver ricevuto l'incarico in oggetto. Il punto vero è che quello che a noi interessava era il suo lavoro e questo non è mai stato prodotto"*.

Quanto poi alla allegata partecipazione dell'attore a "numerose riunioni" con i consiglieri di amministrazione di [redacted] *"al fine di illustrare il lavoro in corso d'opera"*, anche tale attività è rimasta sostanzialmente indimostrata non avendo il [redacted] fornito alcun riscontro documentale (quale, ad esempio, i verbali del CdA) né testimoniale dei propri assunti.

Ed invero, [redacted] sentito sul punto, ha dichiarato: *"parlammo della ristrutturazione con [redacted] con i consiglieri di amministrazione, ma non ricordo quante volte; si trattava di riunioni informali"*.

Ciò posto, in difetto di prova dell'effettivo svolgimento da parte del [redacted] delle attività indicate nell'avviso di parcella dell'8.6.2010, nessun compenso può essere riconosciuto all'attore in relazione a tale notula.

Concludendo, il credito del ricorrente per l'attività professionale svolta in favore della società convenuta ammonta ad €. 271.183,65 (€.191.183,65+€.80.000,00), oltre IVA.

Sulla predetta somma risultano altresì dovuti gli interessi moratori ex D.Lgs.n.231/2002 calcolati, in difetto di prova della data di invio delle singole parcelle, dalla proposizione della domanda.

La convenuta è altresì tenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese documentate sostenute per l'opinamento degli avvisi di parcella, pari ad €. 2.071,29 (doc. 22 att.).

La giurisprudenza ha, infatti, in proposito rilevato che le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine concernono un'attività svolta al fine di acquisire un

RECEIVED
COURT



Sentenza n. 247/2015 pubbl. il 05/02/2015

RG n. 5860/2011

3)- dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura di un terzo ponendo a carico della convenuta solo i restanti due terzi delle dette spese che liquida, per l'intero, in €1.541,67 per esborsi e in €21.387,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA.

REGGIO EMILIA, 5 febbraio 2015

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

GIURE.IT

